

Atto Aggiuntivo al Contratto di programma in deroga stipulato tra ENAC e la società SAVE S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico.

l'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di dicembre.

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato **"ENAC"**, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, viale del Castro Pretorio 118, in virtù dei poteri ad esso conferiti

e

la **Società "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A."**, per brevità denominata **"Concessionaria"** o **"SAVE SpA"**, con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei n°30/1, Capitale Sociale Euro 35.971.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, CF e P. IVA 02193960271, rappresentata dal Dott. Ing. Paolo Simioni, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
denominate congiuntamente **"Parti"**.

Visto il Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102, elaborato in conformità ai principi ed ai criteri fissati dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n°37/2011, in data 18 luglio 2011;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2012 che ha approvato il Contratto di programma in deroga, stipulato tra l'ENAC e la Soc. SAVE SpA, affidataria fino al 2041 della gestione totale dell'aeroporto di Venezia Tessera, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto;

Ritenuto quindi necessario procedere al recepimento delle suddette prescrizioni secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012;

le Parti, con il presente Atto aggiuntivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Programma stipulato in data 26 ottobre 2012,

CONVENGONO

di procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 – Obblighi della società

L'art. 6, comma 3, del Contratto di programma, inerente i requisiti di solidità patrimoniale del gestore, è integrato con gli ulteriori punti elenco di seguito riportati:

- *“il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della Convenzione”;*
- *“il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa connessa alle attività operative e flusso monetario necessario per il servizio del correlato debito, determinato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale”*

Articolo 2 – Piano della Qualità e dell'Ambiente

L'Allegato 3, di cui all'art. 16 del Contratto di Programma, è modificato come segue:

- a) l'anno 2010 è riportato in maniera esplicita quale “anno base”;
- b) il tempo di riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio è espresso anche in minuti;
- c) l'indicatore “Assistenza PRM” inteso quale “percentuale clienti soddisfatti” è ridotto dal 15 per cento al 10 per cento e la differenza è distribuita tra gli altri indicatori;
- d) gli indicatori sintetici sono conseguentemente ricalcolati;

- e) è riportato il numero attuale delle centraline installate di rilevazione del rumore, con riferimento anche all'anno base, nell'ambito degli indicatori ambientali.

Articolo 3 – Capitale investito netto regolatorio (CIN)

Dal Capitale Investito Netto (CIN) regolatorio dell'anno base, di cui all'art.17 del contratto di programma, è stralciata la "quota di pertinenza del costo di acquisto dei terreni", trattandosi di costi non sostenuti direttamente dalla società.

Articolo 4 – Tasso di remunerazione del capitale investito netto regolatorio (WACC)

Il tasso di remunerazione del capitale (WACC), di cui all'art. 18 del contratto di programma è aggiornato, considerando come componente di *risk free* i rendimenti dei BTP decennali relativi al 2011 e pari alla misura del 5,43%.

Pertanto i commi 1 e 2 dello stesso art.18 sono così modificati:

- "1. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario, espresso a valori reali e al lordo delle imposte, è pari a 12,51%.*
- 2. Il tasso di remunerazione del CIN regolatorio applicato nel primo sottoperiodo tariffario, espresso a valori nominali e al lordo dell'imposte, è pari a 14,20%."*

Articolo 5 – Penali

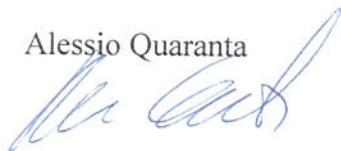
L'art. 19 del contratto di programma è riformulato eliminando al comma 5 le parole *"fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo,"* e al comma 8 le parole *"entro il termine di novanta giorni"*.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
ENAC
Il Direttore Generale

Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
SAVE SpA
L'Amministratore Delegato

Alessio Quaranta



Paolo Simioni

